



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Sindaco

ORDINANZA N° 23 DEL 19/03/2020

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: chiusura al pubblico di parchi e cimiteri comunali

Preso atto del decreto-legge 23/2/2020 n° 6 e visti i D.P.C.M. in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020 ed 11/3/2020, tutti inerenti l'eccezionale stato di emergenza igienico-sanitaria causata dall'epidemia di COVID-19 coronavirus;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- Considerato che l'O.M.S. in data 11/3/2020 ha valutato che il COVID-19 è da caratterizzarsi come una pandemia;
- Ritenuto necessario adottare ogni misura volta al contrasto ed al contenimento della diffusione del coronavirus ed rendendosi indispensabile limitare il più possibile la circolazione e lo stazionamento delle persone sul territorio;

ORDINA

a) la chiusura al pubblico di parchi, parchi giochi ed aree verdi attrezzate con giochi sull'intero territorio comunale, sia quelli recintati che quelli non dotati di recinzione; fra gli altri resteranno chiusi, in particolare:

- Parco Tigullio, ferma restando la possibilità comunque di accedere per le sole eventuali operazioni indifferibili sia ai locali del complesso piscina comunale che a quelli della scuola della Marina Mercantile di villa Spinola Grimaldi;
- area verde di piazzale Europa
- area verde di via Adriano V
- parco giochi di c.so Buenos Aires
- parco giochi di c.so Genova/via Battisti
- area verde di via Fico, nella parte terminale del Lungoentella

b) la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali, garantendosi comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto comunque delle vigenti norme igienico-sanitarie di distanziamento interpersonale; all'interno dei cimiteri è comunque consentita l'esecuzione di lavori indifferibili.

DISPONE

- che i servizi tecnici ed i servizi cimiteriali comunali diano esecuzione alla presente ordinanza predisponendo quanto necessario;
- che la vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza sia affidata alla Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia;
- che il presente provvedimento sia efficace fino al 3 aprile 2020 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza igienico-sanitaria nazionale/regionale;

AVVERTE

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 C.P.

che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco

Mangiante Gian Alberto / ArubaPEC S.p.A.
